

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 460 def.

Bruxelles, 20 novembre 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**recante, mediante modifica del regolamento (CEE) n. 3420/83,
liberalizzazione o sospensione di restrizioni quantitative nei confronti
dell'Albania; proroga della sospensione di alcune restrizioni
quantitative nei confronti di paesi dell'Europa centrale e orientale
e definizione del regime commerciale all'importazione
applicabile ai prodotti originari delle Repubbliche baltiche**

(presentata dalla Commissione)

Relazione

1. La presente proposta si prefigge un triplice obiettivo:

- definire il regime commerciale all'importazione per i prodotti originari delle Repubbliche baltiche;
- estendere all'Albania e alle Repubbliche baltiche le agevolazioni già concesse ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) per l'accesso dei loro prodotti al mercato comunitario;
- prorogare fino al 31 dicembre 1992 la sospensione delle restrizioni quantitative non specifiche, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 1991, per i vari PECO.

2. È quanto mai importante definire rapidamente il regime commerciale applicabile alle importazioni originarie delle Repubbliche baltiche. Da quando esse hanno riacquisito l'indipendenza, infatti, la Comunità non ha preso alcuna misura effettiva nei loro confronti e pertanto potrebbero porsi problemi concreti, soprattutto a livello delle amministrazioni doganali degli Stati membri, per quanto riguarda il trattamento da applicare ai prodotti originari di questi paesi. La soluzione prevista dalla Commissione consiste nel concedere alle Repubbliche baltiche il trattamento finora riservato agli altri PECO. Sembra infatti l'unica soluzione in grado di rispondere ad un duplice obiettivo: concedere alle Repubbliche baltiche un trattamento non meno favorevole di quello applicato all'URSS e non più favorevole di quello applicato ai paesi con i quali la Comunità sta negoziando accordi di associazione (Ungheria, Polonia e Repubblica federativa ceca e slovacca). Questa soluzione, inoltre, è in linea con l'accordo espresso dal Consiglio del 30 settembre e 1° ottobre 1991 sul principio dell'inclusione di questi paesi nel programma di assistenza coordinata del G-24, imperniato principalmente sul miglioramento dell'accesso al mercato per i prodotti dei paesi beneficiari.

Per quanto riguarda i prodotti tessili, il trattamento concesso alle merci originarie delle Repubbliche baltiche è oggetto di una proposta a parte.

3. Anche l'eventuale estensione all'Albania delle agevolazioni già concesse ai PECO per l'accesso al mercato comunitario si basa sulla decisione del Consiglio del 30 settembre e del 1° ottobre 1991 di includere questo paese nel programma di assistenza coordinata del G-24. In realtà, l'abolizione e la sospensione delle restrizioni quantitative rientrano nel capitolo commerciale di detto programma.
4. Sembra inoltre opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1992 la sospensione delle restrizioni quantitative non specifiche al fine di incrementare ulteriormente le esportazioni di questi paesi, contribuendo in tal modo a ristrutturare il tessuto economico. Per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica federativa ceca e slovacca, tale misura verrà automaticamente inserita nei rispettivi accordi di associazione, sin dalla loro entrata in vigore.

Proposta di
Regolamento (CEE) N. del Consiglio
del

recante, mediante modifica del regolamento (CEE) n. 3420/83,
liberalizzazione o sospensione di restrizioni quantitative nei confronti
dell'Albania; proroga della sospensione di alcune restrizioni
quantitative nei confronti di paesi dell'Europa centrale e orientale
e definizione del regime commerciale all'importazione
applicabile ai prodotti originari delle Repubbliche baltiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2158/91⁽²⁾, si applica alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, dell'Albania e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS), di cui facevano parte, fino alla data del ripristino della loro sovranità e indipendenza, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, in appresso denominate le "Repubbliche baltiche"; che è pertanto opportuno includere le Repubbliche baltiche nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del suddetto regolamento (CEE) n. 3420/83;

considerando che, durante la riunione ministeriale straordinaria della cooperazione politica europea tenutasi il 27 agosto 1991 a Bruxelles, la Comunità e gli Stati membri hanno confermato la decisione di instaurare relazioni diplomatiche con le Repubbliche baltiche e hanno ribadito l'impegno di sostenere lo sviluppo economico e politico di questi Stati;

considerando che, in considerazione di quanto sopra, occorre definire il regime commerciale all'importazione applicabile ai prodotti originari delle Repubbliche baltiche;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1434/90⁽⁴⁾, le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato dello stesso non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa;

considerando che, durante la riunione tenutasi a Bruxelles nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 1991, il Consiglio ha approvato l'inclusione delle Repubbliche baltiche e dell'Albania nel programma di assistenza coordinata del G-24; che nell'ambito di questo programma sono previste agevolazioni per l'accesso dei prodotti dei paesi dell'Europa centrale e orientale al mercato comunitario;

./.

(1) GU n. L 346 dell'8.12.1983, pag. 6.

(2) GU n. L 201 del 24. 7.1991, pag. 5.

(3) GU n. L 195 del 5. 7.1982, pag. 1.

(4) GU n. L 138 del 31. 5.1990, pag. 1.

considerando pertanto che, al fine di contribuire alla ristrutturazione del tessuto economico di questi paesi, incrementandone in particolare le esportazioni, è opportuno procedere all'abolizione delle restrizioni quantitative specifiche, nonché alla sospensione delle altre restrizioni quantitative, dette non specifiche, a cui è soggetta l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti originari di questi paesi; che la Comunità ha già adottato misure di questo tipo nei confronti della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Cecoslovacchia; che la sospensione delle restrizioni quantitative è stata concessa a questi paesi soltanto fino al 31 dicembre 1991;

considerando che si ritiene opportuno prorogare tale sospensione fino al 31 dicembre 1992, estendendo nel contempo queste misure, alle medesime condizioni, alle Repubbliche baltiche e all'Albania,

considerando che l'adozione del presente regolamento lascia impregiudicate le misure specifiche che sono state o saranno adottate dalla Comunità per quanto riguarda il commercio dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3420/83, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

" 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti che figurano nell'allegato III originari dei paesi a commercio di Stato è sottoposta a restrizioni quantitative negli Stati membri indicati in detto allegato per questi stessi prodotti.

Tuttavia, per quanto riguarda l'Albania, la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia e l'Unione Sovietica, le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato I, modificato dal regolamento (CEE) n. 196/91⁽⁵⁾, del regolamento (CEE) n. 288/82⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91⁽⁷⁾. Tuttavia, l'applicazione di queste restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari di questi paesi, fatta eccezione per l'Unione Sovietica, è sospesa negli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, fino al 31 dicembre 1992. Tale sospensione non si applica ai prodotti tessili reimportati nella Comunità previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Albania, in Estonia, in Lettonia o in Lituania. Qualora l'importazione di uno di questi prodotti provocasse o rischiasse di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una delle sue regioni, la restrizione quantitativa corrispondente potrà essere reintrodotta secondo le modalità di cui al titolo IV".

./.

(5) GU n. L 21 del 26. 1.1991, pag. 1.

(6) GU n. L 35 del 9. 2.1982, pag. 1.

(7) GU n. L 284 del 12.10.1991, pag. 1.

Articolo 2

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono inserite nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3420/83, e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1765/82.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

FICHE

IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES P.M.E.

ET SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

Sur le plan économique, les produits albanais qui font l'objet de la mesure de libération des restrictions quantitatives sont actuellement très peu importés. De ce fait, la mesure envisagée a un impact économique minime.

Pour ce qui est des Etats baltes, du fait que ces pays étaient incorporés dans l'URSS, l'absence de toutes données statistiques fiables et le peu d'informations dont on dispose sur le potentiel de ces pays, ne permettent pas à ce stade de procéder à une évaluation quelconque de l'impact économique des mesures envisagées. On peut néanmoins escompter que ces mesures auront plus un impact politique qu'économique.

ISSN 0254-1505

COM(91) 460 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-91-508-IT-C

ISBN 92-77-77512-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo